UNIONE EUROPEA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REPUBBLICA ITALIANA

CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI

P.O.R. Sardegna 2000 - 2006
Misura 3.13
"RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NELLE IMPRESE E TERRITORIO"

AZIONE 3.13.B – INCENTIVAZIONE DIRETTA ALLE IMPRESE
SUB-AZIONE 3.13.B.2 – INNOVAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO NELLE PMI

"AIUTI ALLA R&S E INCENTIVI PER SERVIZI DI INNOVAZIONE, SPERIMENTAZIONE E PROTOTIPAZIONE"

Programma di servizi di innovazione e trasferimento tecnologico

REGOLAMENTO

Soggetto Attuatore

SARDEGNA RICERCHE

Premessa

Il presente Regolamento è stato predisposto per consentire ai soggetti interessati l'acquisizione di Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico nell'ambito del Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili, previsto nella Misura 3.13 "Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio" del Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, Azione 3.13.b - Incentivazione diretta alle imprese, Sub-Azione 3.13.b.2 - Innovazione e sviluppo tecnologico nelle PMI "Aiuti alla R&S e Incentivi per Servizi di innovazione, sperimentazione e prototipazione".

1. Obiettivi del Programma

Il Programma è finalizzato a sostenere l'acquisizione di Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico nell'ambito del Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili da parte delle imprese che operano in Sardegna nei settori manifatturiero, delle costruzioni e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.

Il Regolamento si inserisce nel più ampio progetto relativo alla creazione in Sardegna di un Cluster Tecnologico sulle Fonti di Energia Rinnovabile concepito con l'intento di focalizzare le competenze di punta presenti nei settori della ricerca avanzata, dello sviluppo e della produzione di energia rinnovabile in un sistema integrato a supporto di uno sviluppo innovativo e competitivo del territorio.

2. Quadro normativo e deliberativo di riferimento

Il presente Regolamento, unitamente al Formulario allegato cui si rimanda per i relativi approfondimenti in merito alla corretta presentazione delle domande di finanziamento, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso;
- Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – decisione C(2000) 2359, modificato in data 15 dicembre 2004 – Decisione C(2004) 5191, a seguito della riprogrammazione di metà percorso, e successivamente con Decisione C (2005) 4820 del 1.12.2005, con particolare riferimento all'ASSE 3 – Risorse umane – Misura 3.13 "Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e nel territorio";
- Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta e notificato alla Commissione Europea il 2 dicembre 2005;
- Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l'Innovazione (SRI), che rappresenta il documento base per la programmazione e l'attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del sistema territoriale e produttivo della regione;
- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 22/08/1990, n. 40.

3. Soggetto Attuatore

All'attuazione del presente Regolamento provvede il Centro Regionale di Programmazione tramite Sardegna Ricerche, Ente pubblico "in house" della Regione Autonoma della Sardegna, individuato come Soggetto Attuatore.

4. Servizi ammissibili

Ciascun Soggetto proponente può presentare, nell'ambito del presente Regolamento, un'unica domanda con cui richiedere il finanziamento di uno o più Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico (Servizi di ITT). Per ciascuno di tali servizi, il proponente deve altresì presentare un piano di lavoro redatto formalmente dal fornitore del servizio, secondo gli schemi previsti dal Formulario.

I Servizi di ITT agevolabili ai fini del presente Regolamento sono i seguenti:

a) commesse di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo;
b) studi di fattibilità tecnica, in preparazione di attività di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo;
c) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
d) audit e check-up tecnologici;
e) assistenza nella stesura di progetti di ricerca e sviluppo;
f) altri servizi di ITT non inclusi nei punti precedenti.

I servizi devono essere forniti da soggetti terzi rispetto al contraente (Soggetto proponente), scelti fra le seguenti categorie:

- Professionisti soggetti al regime IVA;
- Società;
- Università ed enti pubblici di ricerca.

Ai fini dell'ammissibilità dei costi dei servizi, i fornitori di cui sopra non devono avere rapporti di cointeressenza con il Soggetto proponente o, più in generale, trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con quest'ultimo (vedi punto 10).

Il soggetto incaricato di fornire i servizi deve realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro di cui è stato incaricato.
Non è altresì consentita la sostituzione dei fornitori dei servizi indicati nei piani di lavoro approvati, neanche in caso di impossibilità sopravvenuta.

A pena di inammissibilità, i servizi richiesti non devono essere continuativi o periodici né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'azienda. Inoltre, essi devono essere completati entro 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo.
In ogni caso, non sono ammissibili i servizi che siano già stati effettuati o che siano in corso di svolgimento da parte dei Soggetti proponenti e oggetto di altri finanziamenti pubblici.

5. Ambiti tematici prioritari

I Servizi di cui al precedente punto 4 devono prioritariamente focalizzarsi su uno o più dei seguenti ambiti scientifici e tecnologici:

- **Solare termodinamico e Idrogeno da FER**, ed in particolare su:
  - la produzione efficiente, pulita e competitiva, di calore e di energia elettrica a partire dalla fonte energetica solare per arrivare ad una riduzione dei costi del calore e dei kWh prodotti e a una penetrazione delle centrali elettriche basate sul solare termodinamico nel mercato energetico;
  - la produzione di un'energia alternativa ottenuta direttamente sotto forma di idrogeno dalla scomposizione dell'acqua in idrogeno ed ossigeno, grazie ad un'alta temperatura generata con l'energia solare.

- **Fotovoltaico, ed in particolare su:**
  - l'incremento dell'efficienza dei moduli fotovoltaici e lo sviluppo di nuove tecnologie per la loro produzione.
- **Biocombustibili/ biomasse**, con particolare attenzione verso:
  - l'avanzamento delle tecnologie per la conversione delle biomasse in combustibili, energia elettrica e prodotti;
  - l'avanzamento delle tecnologie di raccolta delle biomasse, del loro stoccaggio e gestione.
- **Edilizia sostenibile, integrazione dei sistemi**, ed in particolare su:
  - la riduzione delle perdite;
  - l'utilizzo di energie rinnovabili, sistemi ibridi (calore-energia) e sistemi di gestione "dell'involucro";
  - l'integrazione architettonica e urbanistica.
- **Tecnologie per l'integrazione di sistemi di produzione distribuita di energia**, con particolare attenzione verso:
  - le tecnologie innovative quali, i sistemi per l'accumulo energetico tramite materiali superconduttori (SMES) e l'elettronica di potenza (Front-End, dispositivi di compensazione dei disturbi della Qualità del servizio) nei sistemi di controllo e monitoraggio delle reti elettriche in presenza di MG;
  - i metodi avanzati per l'analisi di sicurezza, affidabilità e qualità dell'energia elettrica in condizioni di incertezza e variabilità di regime di produzione;
  - lo sviluppo di sistemi di comunicazione e controllo per la gestione delle reti di distribuzione innovative;
  - i sistemi di diagnostica intelligente predittiva per lo sviluppo di sistemi "smartgrid";
  - lo sviluppo di microreti industriali per il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione del costo di approvvigionamento energetico.

6. Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie della Misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006 destinate all'attuazione del presente Programma sono pari a € 667.000 (quota pubblica).

La Regione Autonoma della Sardegna potrà, sulla base dei risultati della valutazione delle domande presentate, incrementare tale dotazione finanziaria utilizzando le risorse disponibili della Misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006.

7. Settori ammissibili

Possono presentare proposte per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento i Soggetti di cui al successivo punto 8 operanti prioritariamente nei seguenti settori di attività economica previsti dalla classificazione ISTAT ATECO del 2007:

- Settore C - Attività manifatturiere;
- Settore D35 - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- Settore F - Costruzioni .

Potranno essere ammesse domande provenienti da imprese appartenenti a settori differenti da quelli sopraindicati, purché i servizi oggetto della domanda siano coerenti con gli ambiti scientifici e tecnologici prioritari di cui al punto 5 del Regolamento.

Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nel settore siderurgico, nell'industria carboniera, nel settore delle costruzioni navali, nel settore delle fibre sintetiche e nell'industria automobilistica. Sono altresì escluse le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Gli aiuti non possono essere concessi:

- alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato limitatamente ai casi in cui: a) l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali

prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; b) l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- alle imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, qualora gli aiuti siano destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada;
- alle imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).

Inoltre, non sono ammessi gli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione.

8. Soggetti Proponenti

Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente Regolamento i seguenti Soggetti:

a) Piccole e Medie Imprese (PMI);
b) Centri di Ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da PMI;
c) Consorzi, Società Consortili, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di Soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a) e b);

I Soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono comunque:

- essere classificabili come PMI (Piccole e Medie Imprese) così come definite dalla Raccomandazione (CE) 2003/361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita con decreto del 18 aprile 2005 dal Ministero delle Attività Produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005;
- avere un fatturato pari o superiore al costo complessivo dell'insieme dei servizi richiesti.

Ciascuna impresa proponente deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda.

I Soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione (sede operativa) localizzata nell'area territoriale della Regione Sardegna.

I proponenti non possono essere sostituiti nel corso della realizzazione dei servizi.

9. Misura del contributo

Il contributo viene concesso fino al 75% dei costi ammissibili di ciascun servizio richiesto.

L'importo massimo del contributo non può, in ogni caso, superare i 50.000 Euro per ciascuna domanda (e per ciascun soggetto beneficiario).

Il contributo viene erogato nel rispetto della disciplina comunitaria sul *"de minimis"* (Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006).

10. Costi ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese conformi al Regolamento (CE) n. 448/2004 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

Il costo ammissibile per ciascun servizio richiesto nell'ambito del presente Regolamento è rappresentato dal corrispettivo della prestazione erogata dai soggetti di cui al precedente punto 4. Tale corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA e degli eventuali oneri contributivi.

In ogni caso, non sono ammissibili, in quanto comportano elementi di collusione, i costi relativi a prestazioni affidate a soggetti terzi che abbiano rapporti di cointeressenza con il Soggetto proponente quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, titolare di ditta individuale, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo aziendale,

società partecipate, terzi affidatari i cui amministratori rivestano cariche nell'ambito del Soggetto proponente. Non sono altresì ammissibili i costi relativi a prestazioni di terzi che abbiano cariche sociali nel destinatario ultimo degli aiuti o che, in generale, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con quest'ultimo.

Le spese devono essere strettamente inerenti alla realizzazione dei piani dei servizi presentati e commisurate allo svolgimento delle attività in essi previste.

Ai fini dell'ammissibilità, si prenderanno in considerazione esclusivamente le spese sostenute a decorrere dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo e rendicontate entro e non oltre il 31.12.2008.

11. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le proposte devono essere predisposte secondo le modalità indicate nel presente Regolamento e presentate al Soggetto Attuatore utilizzando l'apposito "Formulario" compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal finanziamento.

A pena di esclusione, le domande dovranno **pervenire** a Sardegna Ricerche con sede in Loc. Piscinamanna, Edificio 2 - 09010 Pula (CA), **entro e non oltre le ore 12:00 del 30 maggio 2008** per posta raccomandata OVVERO per posta celere, OVVERO per altro recapito autorizzato, OVVERO a mano, riportante la dicitura: POR Sardegna 2000-2006, Misura 3.1 - Programma "Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico"- Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili.

Devono essere presentate all'interno dello stesso plico, oltre all'originale, 3 copie rilegate della proposta completa e una copia su supporto informatico.

12. Procedura di valutazione

Il programma di finanziamento si attua attraverso una procedura valutativa a sportello, fino all'esaurimento dei fondi assegnati così come definiti nel punto 6 del presente Regolamento.

Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articoleranno nelle seguenti fasi:

1. verifica di ammissibilità;
2. valutazione dei piani di lavoro di ciascun servizio richiesto da parte della Commissione di Valutazione.

13. Verifica di ammissibilità delle proposte

La verifica di ammissibilità sarà effettuata dagli uffici di Sardegna Ricerche sulla base delle seguenti condizioni:

a) presenza dei requisiti di ammissibilità per il Soggetto proponente;
b) completezza e correttezza della documentazione presentata;
c) tempo previsto per l'attuazione dei singoli servizi non superiore a 6 mesi.

14. Valutazione delle proposte

Le domande pervenute e considerate ammissibili sono esaminate da una Commissione di Valutazione costituita da tre componenti, tra i quali un Presidente, nominati da Sardegna Ricerche.

La Commissione procede alla valutazione dei singoli servizi richiesti nell'ambito di ciascuna domanda sulla base dei criteri di cui alla tabella di seguito riportata.

CRITERIO		PUNTEGGIO
Coerenza del servizio rispetto agli ambiti tematici prioritari del Programma	• *Solare Termodinamico ed Idrogeno da FER* • *Fotovoltaico* • *Biocombustibili/Biomasse* • *Edilizia sostenibile, integrazione dei sistemi* • *Tecnologie per l'integrazione di sistemi di produzione distribuita di energia*	max 30 punti
Competenza tecnica e professionale del fornitore dei servizi	*Si valuteranno le competenze e le esperienze tecnico-professionali del fornitore dei servizi con riferimento alla tipologia di servizio prestato*	max 15 punti
Qualità del servizio	*Sulla base del piano di lavoro presentato, si valuteranno:* • *la qualità e la chiarezza degli obiettivi perseguiti;* • *l'articolazione delle attività di cui si compone il servizio;* • *l'adeguatezza delle metodologie utilizzate;*	max 20 punti
	• *la congruità dei costi rispetto agli obiettivi perseguiti;*	max 10 punti
	• *il grado di innovatività del servizio.*	max 15 punti
Ricadute industriali	*Sarà valutata la capacità di ricaduta industriale dei risultati attesi con riferimento alla competitività del Soggetto proponente*	max 10 punti

Saranno finanziati, in ordine cronologico di ricezione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i soli servizi che avranno riportato singolarmente un punteggio minimo di 60 punti su 100, di cui almeno 10 punti per la coerenza con gli ambiti tematici prioritari indicati al punto 5 del Regolamento.

Per ciascuna domanda presentata, la Commissione dovrà redigere una relazione finale indicante il punteggio riportato dai singoli servizi richiesti nell'ambito della stessa.
Sardegna Ricerche si riserverà di chiedere chiarimenti ai Soggetti proponenti fino al momento della trasmissione della relazione finale da parte della Commissione.

15. Approvazione ed adeguamento delle proposte

Le relazioni finali della Commissione saranno trasmesse per l'approvazione al Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche.

Per i servizi approvati, Sardegna Ricerche potrà richiedere al Soggetto Proponente, sulla base dei risultati della valutazione, l'adeguamento dei piani di lavoro e l'eventuale rimodulazione dei costi alle osservazioni della Commissione di Valutazione. Questa attività di adeguamento dovrà concludersi entro 10 giorni dalla data della richiesta di adeguamento.

Sardegna Ricerche provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web dell'elenco delle proposte e dei relativi servizi ammessi a finanziamento e trasmetterà ai soggetti beneficiari il provvedimento di concessione del contributo. Ai soggetti non beneficiari verranno comunicate, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le motivazioni dell'esclusione.

16. Provvedimento di concessione del contributo

Entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento, Sardegna Ricerche predisporrà le comunicazioni di concessione del contributo e le trasmetterà ai Soggetti beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il provvedimento di concessione indica l'ammontare del contributo concesso per i singoli servizi ammessi a finanziamento e specifica anche i seguenti obblighi del Soggetto beneficiario:

a. completamento dei servizi entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo;

b. comunicazione al Soggetto Attuatore delle variazioni intervenute nel suo status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di Soggetto beneficiario;

c. accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione dei piani dei servizi approvati e il rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal provvedimento di concessione;

d. di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che i servizi sono stati erogati con i fondi POR Sardegna 2000-2006, Misura 3.13.

17. Avvio ed completamento dei servizi

I Soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni potranno dare avvio ai servizi approvati nell'ambito delle rispettive domande solo ed esclusivamente a partire dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo e dovranno terminarli entro i sei mesi successivi a tale data.

In ogni caso, prima dell'avvio delle prestazioni richieste, il Soggetto proponente dovrà trasmettere a Sardegna Ricerche, per ciascuna di esse, una comunicazione con la descrizione dettagliata dell'incarico che si intende affidare al relativo fornitore, i dati relativi a quest'ultimo ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio[1] attestante:

- che la prestazione di tale fornitore non comporta elementi di collusione;
- la compagine societaria del Soggetto proponente;
- la compagine societaria del fornitore del servizio (nel caso di prestazione fornita da società).

I servizi dovranno essere realizzati e completati nel rispetto dei singoli piani di lavoro approvati e le relative spese dovranno essere rendicontate **entro e non oltre il 31.12.2008**.

18. Erogazione del contributo

A completamento di tutti i servizi ammessi a beneficio nell'ambito della proposta presentata e, in ogni caso, **entro e non oltre il 31.12.2008**, il Soggetto beneficiario dovrà far pervenire a Sardegna Ricerche la "Domanda di erogazione del contributo" secondo lo schema di cui al Formulario. A tale domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovranno essere allegati:

- i report finali dei singoli servizi ricevuti con la descrizione del lavoro svolto, dei risultati raggiunti e dei costi sostenuti;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- copia delle fatture dei fornitori dei servizi debitamente quietanzate. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi previsti per la fornitura dei servizi, dovrà altresì essere prodotta copia del bonifico bancario o dell'assegno bancario non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul conto corrente bancario e copia delle ricevute di versamento dell'IRPEF relativa alla ritenuta d'acconto pagata sulle prestazioni erogate da professionisti.
- ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Soggetto Attuatore dei servizi ricevuti.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione a seguito della verifica ed accettazione della documentazione di cui sopra ad opera degli uffici di Sardegna Ricerche. Il provvedimento di erogazione del contributo specificherà l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.

[1] Ai sensi dell'articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, si potrà provvedere all'autenticazione di tale dichiarazione in presenza di un dipendente autorizzato del Soggetto Attuatore ovvero si potrà presentare tale dichiarazione firmata dal dichiarante unitamente ad una fotocopia (non autenticata) di un suo documento di identità in corso di validità.

19. Monitoraggio e controlli

Per i cinque anni successivi alla data di completamento dei servizi, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, la Regione Sardegna (anche attraverso il Soggetto Attuatore), l'Unione Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

20. Disimpegno automatico

Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Regolamento per la conclusione dei servizi comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

21. Riservatezza delle informazioni

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di Regolamento di gara sono utilizzati da Sardegna Ricerche esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dei Beneficiari dei contributi, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto dell' articolo 13 del Dlgs. 196/2003.

22. Disposizioni finali

Sardegna Ricerche si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Regolamento, dandone pubblica comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.